

REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1993

relativo all'apertura di una gara permanente in Grecia per la fornitura gratuita di semola di frumento duro all'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad una azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania (*),

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (**), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (***), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93 della Commissione, del 10 febbraio 1993, recante modalità d'esecuzione della fornitura gratuita in favore delle popolazioni dell'Albania di prodotti agricoli (*), prevede che l'aggiudicazione della fornitura di cereali, nel quadro del regolamento (CEE) n. 3106/92, abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita delle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che è urgente indire una gara permanente in Grecia per la fornitura di 3 500 t di semola di frumento duro;

considerando che le offerte vertono su quantitativi di frumento duro;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che ogni partita di semola di frumento duro per detta azione urgente deve pervenire entro i termini previsti; che è quindi opportuno mettere a disposizione

dell'aggiudicatario il prodotto di base aggiudicato in contropartita solo dopo la presentazione del certificato di presa in consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 309/93, all'aggiudicazione permanente della fornitura di 3 500 t di semola di frumento duro, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate metriche di frumento duro, necessaria per coprire le spese di fornitura, di trasporto e altre, sino alla fase di consegna prevista per la totalità di ogni partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 309/93.

Il quantitativo di frumento aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara. La cauzione di gara è fissata a 15 ECU/t.

Articolo 3

1. In caso di eventuali ritardi di consegna, l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 309/93 si applica.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 309/93, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione solo dopo la presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 309/93.

(*) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

(**) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(***) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(*) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.